

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02921 Sottanelli: Abrogazione dell'obbligo per i produttori agricoli sottoposti al regime speciale IVA di comunicare le operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta	172
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	175
5-02922 Pesco: Rafforzamento delle attività di controllo tributario sui grandi contribuenti .	172
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	176
RISOLUZIONI:	
7-00236 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA sulle piante agricole aromatiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2014.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele Capezzone. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare ulteriormente lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02886 Causi, al fine di definire una risposta più articolata all'atto di sindacato ispettivo, nonché di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02923 Paglia, così da acquisire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli elementi di informazione necessari per la risposta.

Marco CAUSI (PD) accede alla richiesta di ulteriore rinvio dello svolgimento della sua interrogazione n. 5-02886, ma ricorda che essa era già stata rinviata nella scorsa

settimana, impedendo pertanto al PD di avere risposta a atti di sindacato ispettivo per due settimane. Chiede quindi di fare in modo che per la prossima settimana il gruppo del PD possa svolgere due interrogazioni.

Giovanni PAGLIA (SEL) accoglie la richiesta di rinvio della sua interrogazione 5-02923, ma chiede che il Governo si impegni a darvi risposta nella prossima settimana, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo richieda da parte dell'Esecutivo una valutazione di carattere più politico che tecnico. Chiede quindi che anche il suo gruppo possa svolgere due interrogazioni nella prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alle richieste avanzate dai deputati Causi e Paglia, ritiene che lo strumento procedurale per corrispondere all'esigenza segnalata sia trasformare le interrogazioni 5-02886 e 5-02923 in interrogazioni a risposta in Commissione, che potranno essere poste all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana, consentendo in tal modo ai gruppi del PD e di SEL di presentare per la medesima settimana una nuova interrogazione a risposta immediata ciascuno.

5-02921 Sottanelli: Abrogazione dell'obbligo per i produttori agricoli sottoposti al regime speciale IVA di comunicare le operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica che il Governo, come prospettato dal Sottosegretario, nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale di prossima adozione, as-

suma idonee iniziative volte a eliminare l'obbligo di comunicazione ai fini IVA attualmente a carico dei produttori agricoli ai quali si applica il regime IVA semplificato.

5-02922 Pesco: Rafforzamento delle attività di controllo tributario sui grandi contribuenti.

Dino ALBERTI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come dai dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate emerga che, in proporzione al numero di accertamenti eseguiti nei confronti di grandi contribuenti, le maggiori imposte accertate siano di molto superiori rispetto a quelle derivanti da accertamenti condotti sulle altre categorie di contribuenti, avendo condotto, a seguito di circa 3.000 controlli, all'accertamento di maggiori imposte per ben 5.000 milioni di euro. Ricorda che l'Agenzia delle entrate fissa annualmente un determinato obiettivo di *budget* delle entrate da riscuotere, al cui raggiungimento concorrono indistintamente tutte le entrate per le diverse categorie di contribuenti.

In tale contesto, segnala quindi come l'atto di sindacato ispettivo sia volto a conoscere quali iniziative il Governo voglia adottare per intensificare e migliorare le attività di controllo sui grandi contribuenti e se ritenga opportuno assumere iniziative al fine di prevedere obiettivi di produzione distinti per ciascuna categoria di contribuenti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dino ALBERTI (M5S) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.05.**7-00236 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA sulle piante agricole aromatiche.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra il proprio atto di indirizzo, che affronta una questione già oggetto della risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2006, n. 19, con la quale, rispondendo a un quesito posto da un'azienda agricola con cui si chiedeva di sapere quali aliquote IVA dovessero applicarsi alle cessioni di origano immesso sul mercato, previa essiccazione, in buste sigillate a rametti o sgranato e alle cessioni di una miscela di erbe aromatiche composte da salvia, rosmarino, alloro e timo.

Evidenzia come, a tale proposito, l'Agenzia delle entrate abbia affermato che l'origano immesso sul mercato previa essiccazione può essere qualificato analogamente a basilico, rosmarino e salvia, prodotti freschi destinati all'alimentazione e assoggettato, pertanto, all'aliquota IVA « super ridotta » del 4 per cento, ai sensi del numero 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre per la miscela di erbe aromatiche, dovendosi far rientrare tale bene nella voce « spezie », si deve applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 25 della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In tale contesto ricorda che, successivamente, la stessa Agenzia delle entrate,

nuovamente interpellata sulla questione, con risoluzione del 27 gennaio 2006 n. 19/E, ha rivisto la sua precedente posizione, affermando che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, il numero 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, debba intendersi nel senso che solo alle cessioni di « basilico, rosmarino e salvia, freschi destinati all'alimentazione sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento ».

Sul punto l'Agenzia, pur convenendo che « da un punto di vista tecnico-mercologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia », ha sostenuto che, non essendo l'origano letteralmente menzionato dal legislatore al citato numero 12-bis) della Tabella A, alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, si deve applicare l'aliquota IVA ordinaria.

Rammenta altresì che la questione è stata oggetto della sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01863, svolta il 22 gennaio 2014 presso la Commissione finanze, in risposta alla quale il rappresentante del Governo si è sostanzialmente rimesso alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate, la quale ha assunto una posizione fortemente restrittiva sulla questione.

Al riguardo sottolinea come, sebbene tale interpretazione sarebbe giustificata, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, dalla tassatività dei beni indicati nella predetta Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché dal fatto che le norme agevolative in materia di IVA dovrebbero essere interpretate in senso restrittivo, la suddetta posizione dell'Agenzia appaia fondata su considerazioni quantomeno controvertibili, le quali non tengono affatto conto delle conseguenze paradossali che essa determina.

Ritiene infatti che, più correttamente, all'origano, quale pianta agricola aromatica, dovrebbe essere applicata la stessa aliquota IVA del 4 per cento applicabile a basilico, salvia e rosmarino, ai sensi del numero 12-bis della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 633 del 1972, evidenziando come la diversa tassazione di piante aromatiche merceologicamente appartenenti alla stessa categoria rischi di costituire un'ingiustificata incongruenza nel trattamento tributario di uno degli alimenti aromatici più apprezzati ed importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel Meridione d'Italia.

In tale contesto, segnala pertanto l'esigenza che il Parlamento assuma una posizione politica chiara su tale questione, al fine di restringere gli ambiti di discrezionalità lasciati all'amministrazione e di compiere un passo utile al superamento di uno degli elementi di confusione e contraddittorietà che affliggono l'ordinamento tributario, superando l'interpretazione restrittiva assunta dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Tale esigenza risulta confermata dalla stessa parte finale della risposta al sopra richiamato atto di sindacato ispettivo, nella quale il rappresentante del Governo, riconoscendo che da un punto di vista tecnico-merceologico l'origano appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia, ha segnalato come l'Esecutivo stia valutando l'opportunità, compatibilmente con le disposizioni comunitarie, di applicare un'unica aliquota IVA per le piante agricole aromatiche;

Auspica pertanto che la risoluzione in discussione possa costituire un elemento di stimolo, in un'ottica di proficua collaborazione tra Parlamento e Governo, nell'interesse dei cittadini, chiedendo quindi

al Governo un impegno ad adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a assicurare l'applicazione di un'aliquota IVA uniforme per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, sia fresco, sia essiccato, in rametti o sgranato, sia miscelato con altre erbe aromatiche.

Più in generale, la problematica affrontata dall'atto di indirizzo segnala l'esigenza che il Governo e il Parlamento si assumano le loro responsabilità politiche e si riappropriino delle decisioni di politica tributaria, senza rinviare tale decisioni alle valutazioni tecniche, invero spesso controvertibili, degli uffici ministeriali o delle Agenzie fiscali, eliminando, nel caso di specie, le evidenti discrasie sussistenti nella normativa IVA vigente su tali prodotti e nelle relative aliquote. Sottolinea infatti come la confusione che caratterizza sotto tale profilo l'ordinamento tributario, oltre a portare al paradosso secondo cui prodotti merceologicamente analoghi sono assoggettati ad aliquote IVA diverse, o che lo stesso prodotto è sottoposto all'aliquota del 4 per cento, se commercializzato sfuso, ovvero del 10 per cento, se commercializzato in bustine, costituisca un grave elemento di ostacolo per l'operatività delle imprese italiane operanti nel settore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02921 Sottanelli: Abrogazione dell'obbligo per i produttori agricoli sottoposti al regime speciale IVA di comunicare le operazioni rilevanti ai fini della medesima imposta**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante chiede che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore ai 1.000 euro vengano esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dal comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che «l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate».

Inoltre, l'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 175, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha espressamente previsto l'obbligo di comunicazione anche da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell'ar-

ticolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ciò premesso, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'esclusione da detto obbligo dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, allineerebbe gli adempimenti di detti produttori agricoli a quelli previsti per i contribuenti minimi (commercianti, artigiani, professionisti) con volume d'affari inferiore ai 30.000 euro.

Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che la precipua finalità della disposizione di cui al citato articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, consiste nel rendere più efficienti le attività di controllo relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, in conformità alla regolamentazione comunitaria sulla sicurezza alimentare.

Alla luce di quanto riferito, si ritiene che le misure auspiccate dall'onorevole interrogante, ferma restando la necessità di ponderare le diverse esigenze sopra rappresentate, siano meritevoli di più approfondite valutazioni nell'ottica del pacchetto di semplificazioni allo studio al Governo.

ALLEGATO 2

5-02922 Pesco: Rafforzamento delle attività di controllo tributario sui grandi contribuenti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli onorevoli interroganti chiedono quale iniziativa anche normativa si intende intraprendere al fine di migliorare ed intensificare le attività di controllo formale e sostanziale in relazione ai cosiddetti « grandi contribuenti ».

Inoltre, gli onorevoli sollecitano ad assumere iniziative volte a prevedere che l'obiettivo di *output* in termini di ammontare complessivo di entrate da riscuotere venga stabilito dall'Agenzia delle entrate annualmente in maniera distinta per ciascuna categoria di contribuente, in maniera tale da evitare che, una volta raggiunto l'obiettivo programmato, l'Agenzia non venga disincentivata a effettuare controlli verso l'una o l'altra categoria di contribuenti.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che l'Agenzia, sulla base della Convenzione triennale tra il Ministero e l'Agenzia stessa (ai sensi dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), si impegna ad assicurare lo svolgimento delle finzioni istituzionali (articoli 62 e 64 del decreto legislativo 300/1999) ed il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze e che nel Piano dell'Agenzia, allegato a detta Convenzione, sono indicati gli obiettivi che la stessa si impegna a conseguire ed i risultati attesi dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale con riferimento a tutte le macro categorie di contribuenti.

Le entrate derivanti dall'attività di controllo sui grandi contribuenti contribuiscono, pertanto, al raggiungimento degli obiettivi complessivi di *budget* previsti nella citata Convenzione.

Come richiamato nella interrogazione, l'Agenzia delle entrate è stata destinataria, negli ultimi anni, di un processo di riorganizzazione con l'obiettivo di focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macrotipologie di contribuenti (grandi contribuenti, medie e piccole imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche) che ha consentito di adottare metodologie di intervento differenziate, coerenti con specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione.

Gli importanti risultati in termini di entrate erariali segnalati nell'interrogazione in riferimento ai cosiddetti « grandi contribuenti » sono la conseguenza diretta del miglioramento della qualità dell'attività di controllo, anche in virtù del riassetto organizzativo delle strutture centrali e regionali e della ridefinizione delle modalità di intervento nei confronti di tali soggetti.

L'approccio utilizzato nelle attività di contrasto dell'evasione fiscale, oltre ad aver contribuito a migliorare i risultati in termini di riscossione, è anche funzionale al progressivo e tendenziale innalzamento del grado di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

In quest'ottica, con riferimento al comparto dei grandi contribuenti, l'Agenzia delle entrate, sulla scia delle esperienze internazionali ispirate ai principi della

cooperative compliance declinati dall'OCSE ed in coerenza con le sopravvenute previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge di delegazione fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), ha avviato nel luglio 2013 il progetto pilota sul « regime di adempimento collaborativo » che si propone, di analizzare, in concreto e in collaborazione con il mondo delle imprese, i sistemi di controllo interno del rischio fiscale (cosiddetto *Tax Control Framework*) il cui utilizzo costituisce presupposto per l'implementazione di programmi cooperativi per la *compliance*.

Nel solco delle iniziative normative già intraprese si segnala, altresì, che nel citato

articolo 6 della legge n. 23 del 2014 è prevista l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione.

Quanto all'opportunità di assumere iniziative per prevedere obiettivi di produzione distinti per ciascuna categoria di contribuenti, il Governo ritiene opportuno una più ampia riflessione sulla idoneità stessa degli attuali obiettivi di produzione, di tipo prevalentemente quantitativo di gettito, ad assicurare la migliore e più efficace gestione del rapporto tra Fisco e contribuente dal punto di vista del contrasto all'evasione fiscale.